



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

BANDO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E TURISTICHE DA REALIZZARSI PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

VISTO l'art.117, comma 6, della Costituzione Italiana che prevede la potestà regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

RICHIAMATO l'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998), che, nel prevedere la possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere alla sponsorizzazione, al comma 1 stabiliva che: *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile."* E nel primo capoverso del comma 2 che *"Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.";*

CONSIDERATO CHE successivamente il legislatore è intervenuto con la previsione dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., rubricato *"Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni"*, il quale, in applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, recita che *"al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i Comuni, le Province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 che all'art.6, comma 9 così recita: *"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*, stabilendo pertanto che le suddette amministrazioni pubbliche possano essere solo sponsee e mai sponsor;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) e in particolare l' art. 134 (contratti gratuiti e forme speciale di partenariato);

CONSIDERATO CHE il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce una opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune di Cefalà Diana ed è finalizzato al miglioramento organizzativo ed all'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

INFORMA

con il presente avviso si ricercano sponsorizzazioni per gli eventi che questo Comune prevede di realizzare in occasione delle festività Natalizie.

Soggetto promotore dell'iniziativa: Comune di Cefalà Diana in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di soggetto promotore.



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

Elementi dell'accordo di sponsorizzazione: i rapporti tra il soggetto promotore e gli sponsor saranno disciplinati da un contratto di sponsorizzazione, stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato a realizzare, per l'Amministrazione, risparmi di spesa grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor).

Attività previste: sponsorizzazione di natura tecnica e/o finanziaria e/o mista nell'ambito degli eventi che si intendono realizzare in occasione delle festività natalizie.

Individuazione degli impegni generali dell'Amministrazione: ai soggetti individuati come sponsor, l'Amministrazione garantisce, in linea generale:

- associazione del brand, logo/marchio/nome, dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione previsti (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su siti web, giornali ed emittenti radio e televisive, etc.);
- visibilità nelle conferenze stampa; caratterizzazione, con il posizionamento di idoneo supporto pubblicitario (ad es. striscioni, cartelloni), nei luoghi dove si svolgeranno le attività e promosse e sostenute dagli sponsor selezionati e coinvolti. Ugualmente lo sponsor potrà pubblicizzare il rapporto di collaborazione instaurato attraverso i propri canali promozionali.

Obblighi degli sponsor: i soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la corresponsione di un finanziamento a favore dell'Amministrazione assolvendo direttamente al pagamento di un importo fino alla concorrenza delle spese previste per ogni attività in luogo della medesima, ovvero, laddove possibile, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi necessari alla realizzazione delle attività di cui al presente bando, da concordare con la stessa Amministrazione, ovvero una prestazione "mista".

Soggetti ai quali è rivolto il bando e configurazione delle proposte di sponsorizzazione: i soggetti ai quali è rivolto il presente bando sono:

- Enti, associazioni, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso il partenariato con l'Amministrazione,
- Imprese concessionarie pubblicitarie e/o di emittenti radiotelevisive
- Agenzie di intermediazione in genere. Tali soggetti possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono contenere i seguenti elementi: a) i dati relativi al proponente (settore di attività, sede ecc.); b) una breve illustrazione dell'attività; c) la descrizione dell'ambito di attività in cui il proponente opera o con riferimento al quale intende partecipare al presente avviso; e) l'entità economica della proposta di sponsorizzazione espressa in Euro oppure, qualora il corrispettivo reso dallo sponsor sia rappresentato da beni o servizi, il valore degli stessi.

Esclusioni: l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale dell'Amministrazione. In particolare, il Comune si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e di recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative o reputi la sponsorizzazione inaccettabile o inopportuna per motivi di pubblico interesse.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni il cui contenuto pubblicitario abbia ad oggetto:

- propaganda di natura politica, ideologica, sindacale o religiosa;
- promozione del consumo di tabacco, prodotti alcolici e superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, giochi d'azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

Inoltre, sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che: - abbiano in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per costituzione di parte civile in procedimenti penali; - esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica;

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- siano incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione;
- abbiano in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per costituzione di parte civile in procedimenti penali;
- esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica;

Modalità di presentazione delle offerte: l'offerta deve essere presentata al protocollo comunale a mano ovvero tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.cefaladiana.pa.it entro e non oltre la scadenza del **29 Novembre 2024**.

Esame delle proposte: le proposte saranno esaminate dal Responsabile del 3° Settore o suo delegato che provvederà a valutare le proposte pervenute in ordine alla grandezza economica dell'offerta presentata. Sulla base delle offerte, in denaro o sotto forma di prestazione di beni o servizi, verranno individuati i soggetti per la stipula del contratto di sponsorizzazione a fini di sponsorizzazione ed i gradi di visibilità accordabili. In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione ai fini della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione.

Si potrà procedere all'affidamento diretto, solo in caso sia stata esperita infruttuosamente, in tutto o in parte, la presente procedura oppure:

- nel caso di sponsor istituzionali, quali enti pubblici e società pubbliche partecipate;
- in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
- nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a € 5.000,00 (Iva esclusa).

Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione: la formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l'individuazione delle reciproche obbligazioni avverrà tramite successivo accordo di collaborazione a ciò finalizzato. Gli elementi specifici del contratto inerente la sponsorizzazione saranno definiti tra sponsor e sponsee all'interno dell'accordo stesso. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione di mero finanziamento deve essere eseguito mediante versamento a mezzo bonifico bancario intesta al Comune di Cefalà Diana nella misura del 100%, al momento della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione

Gli aspetti fiscali. Poiché la sponsorizzazione prevede un corrispettivo a fronte di un'obbligazione di fare e trattandosi di attività non istituzionale (dunque commerciale), è senza dubbio assoggettabile ad IVA, e ciò comporta il sorgere di tutti gli adempimenti connessi.

II RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott. Salvatore COMPARETTO



Firmato digitalmente da:

SALVATORE
COMPARETTO